

Sentenza n. 160 del 2005 (Contributi a favore degli istituti di cultura)

Sulla scia di una giurisprudenza ormai costante, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 160 del 2005, ribadisce l'illegittimità dei finanziamenti statali a destinazione vincolata disposti in materie di competenza legislativa regionale.

Oggetto di censura è l'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) il quale stabilisce che «allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004», specificando poi che «le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale», ed aggiungendo che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma».

Per la Regione Emilia-Romagna, che ha impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria 2004 tra cui anche l'articolo in questione, tale intervento finanziario, essendo disposto in materie concernenti la “valorizzazione dei beni culturali” oppure la “ricerca scientifica”, entrambe comunque assegnate alla legislazione concorrente, è illegittimo perché eccedente la competenza dello Stato che, *ex* articolo 117, terzo comma, Cost., deve limitarsi alla sola determinazione dei principi fondamentali e lo stanziamento di somme per interventi statali diretti non costituisce un principio fondamentale della materia, da attuare mediante legislazione regionale. Anche la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura sostanzialmente regolamentare, in materie di competenza concorrente, viola l'articolo 117, sesto comma, Cost. L'impugnato comma 38 sarebbe lesivo, oltre che dell'articolo 117, terzo e sesto comma, Cost., anche dell'articolo 119 Cost., non essendo lo strumento dell'intervento finanziario previsto compatibile con il nuovo quadro costituzionale, nel quale allo Stato non spetta di erogare speciali risorse per contributi a favore degli istituti di cultura, spettando ad esso, invece, di finanziare integralmente, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, Cost., le funzioni regionali, nell'esercizio delle quali, poi, le Regioni dovranno disciplinare la materia nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Per i giudici, la questione di legittimità è fondata: nel quadro delineato dalla riforma del Titolo V, e pur in assenza dell'attuazione del c.d. federalismo fiscale, non sono più consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti

alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato. Ricordano, inoltre, che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono anche la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione. In particolare, la costruzione della sede principale di un istituto di cultura, che è la finalità perseguita dal finanziamento in questione, è strumentale all' "organizzazione di attività culturali", materia che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., è assegnata alla competenza legislativa concorrente, con conseguente illegittimità costituzionale della norma che non soltanto ha stabilito l'erogazione in oggetto, ma ha anche attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l'attuazione. Nella fattispecie, l'attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale non è giustificabile, per la Corte, neanche in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente, *ex* articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto l'esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria.

Dott. ssa Paola Garro